

CO.RE.COM. ABRUZZO
Comitato Regionale per le Comunicazioni

Deliberazione n. 13 del 10/04/2024

OGGETTO: procedimento di vigilanza n. 2/2024 relativo alla società XXX., fornitrice del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale “XXX” - XXX.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno dieci del mese di aprile, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni, così costituito:

		Pres.	Pres. da remoto	Ass.
Presidente	Giuseppe La Rana		X	
Componenti	Roberta Galeotti		X	
	Gaetano Di Tommaso		X	

IL COMITATO

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTA la legge regionale n. 45 del 24 agosto 2001, recante “Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni della regione Abruzzo”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n.101;

VISTO il decreto legislativo del 08/11/2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, come successivamente modificata e integrata;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS recante “*Nuovo Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”, come successivamente modificata con delibera n. 350/12/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”*, come successivamente modificata e integrata;

VISTA la delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022, recante *“Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai comitati regionali per le comunicazioni”*;

RICHIAMATA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni, sottoscritta in data 31 marzo 2023 dal Presidente dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, dal Presidente della Regione Abruzzo e dal Presidente del Corecom Abruzzo e vista, in particolare, la delega di cui all’art. 5, c. 1, lett. f) in tema di *“vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale privata, e della concessionaria pubblica, per l’ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal TUSMA, come integrato dai Regolamenti attuativi dell’Autorità”*;

RICHIAMATA la deliberazione del Corecom Abruzzo n. 46 del 27/09/2023 con la quale il Comitato ha individuato, nell’ambito del campione di emittenti radiotelevisive locali da sottoporre al monitoraggio per l’anno 2023, anche il servizio media audiovisivo “XXX” - XXX, fornito dalla società XXX, avente sede legale in XXX, Via XXX, cap. XXX, disponendo altresì che il periodo di programmazione da assoggettare a vigilanza fosse riferito alla settimana dall’11 al 17 del mese di settembre 2023;

VISTA la nota prot. n° 9255 del 17/10/2023, consegnata in pari data via pec alla società XXX, al fine dell’esercizio delle proprie competenze in materia di vigilanza sulle trasmissioni televisive locali, con la quale è stata richiesta la produzione entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della stessa, di copia della programmazione diffusa nel periodo dall’11/09/2023 al 17/09/2023 sul servizio media audiovisivo locale “XXX” - XXX, tramite caricamento dei relativi file audio/video su apposito cloud dedicato;

DATO ATTO che la predetta società, in data 31/10/2023, ha proceduto all’inoltro delle registrazioni richieste alla società Infojuice rl;

VISTA la relazione del responsabile della preistruttoria, D.ssa Sabrina Izzo, del 23/01/2024 che rileva come dall’attività di monitoraggio conseguentemente espletata, sia emersa la presunta violazione da parte del servizio media audiovisivo locale “XXX” - XXX, fornito dalla società XXX, della seguente normativa:

1. degli artt. 13, c. 3, del D.M. 581/1993 (*“Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico”*) e 3, c. 4 - prima parte, della Del. 538/01/CSP e ss.mm.ii. (*“Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite”*), per aver diffuso, in data **12/09/2023, dalle ore 21:58:51 alle ore 21:59:59**, durante la trasmissione del

programma XXX, una comunicazione commerciale audiovisiva consistente nella telepromozione del 'XXX', ad opera della stessa presentatrice del programma musicale in atto, senza cambio scenico e in assenza della prevista scritta in sovrimpressione '*messaggio promozionale*' per tutta la durata della comunicazione commerciale audiovisiva;

2. degli artt. 43, c. 1, lett. a) e 44, c. 1 del D. Lgs. n. 208/2021 (nuovo TUSMA), in combinato disposto con gli artt. 3, commi 1 e 2 e 5 *bis*, commi 3 e 4 della Del. 538/01/CSP e ss.mm.ii. per aver trasmesso nelle giornate del 13/09/2023 dalle 23:25:04 alle 23:28:04, del 14/09/2023 dalle 23:25:14 alle 23:27:29, del 15/09/2023 dalle 22:14:13 alle 22:16:03 e del 15/09/2023 dalle 22:34:39 alle 22:36:54, durante il programma "XXX", lo spot di televendita dei cofanetti contenenti i CD dei gruppi musicali 'XXX' e 'XXX', in assenza dei necessari accorgimenti previsti al riguardo dalle citate norme;
3. degli artt. 43, c. 1, lett. a) e 44, c. 1, del D.lgs. n. 208/2021 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, della Delibera n. 538/01/CSP e di cui all'art. 5-ter, comma 6 della Del. 538/01/CSP e ss. mm. ii., per aver trasmesso sul servizio media audiovisivo locale "XXX", nelle giornate del 15/09/2023 dalle ore 20:04:28 alle ore 20:06:22 e dalle ore 23:29:18 alle ore 23:30:26 e del 16/09/2023 dalle ore 20:09:58 alle ore 20:11:34 e dalle ore 23:40:37 alle ore 23:42:35, uno spot denominato "XXX" relativo a servizi di astrologia, cartomanzia e lotto che, oltre a non essere chiaramente riconoscibile come tale in quanto privo dei previsti segnali ottici/acustici all'inizio e alla fine dello spot e della scritta "pubblicità" durante l'intera durata dello stesso, è stato trasmesso nella fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00;
4. dell'art. 5-ter, commi 2, 3 e 4 della Del. n. 538/01/CSP e ss.mm.ii. e delle disposizioni di cui agli artt. 43, c. 1, lett. a) e 44, c. 1 del D. Lgs. 208/2021 in combinato disposto con quelle di cui all'art. 3, commi 1 e 2 della Del. 538/01/CSP e ss.mm.ii., per aver trasmesso in data 17/09/2023, dalle ore 20:31:19 alle ore 21:31:15:
 - a. la televendita "XXX", in fascia oraria protetta e in violazione dei divieti di cui all'art. 5-ter, c. 2 della Del. n. 538/01/CSP e ss.mm.ii.,
 - b. la comunicazione commerciale 'XXX' senza i dovuti accorgimenti previsti in caso di trasmissione di pubblicità e per aver usato un linguaggio idoneo a trarre in inganno il pubblico, facendo leva sullo sfruttamento della superstizione, della credulità e della paura delle categorie di persone più vulnerabili,

VISTO l'art. 13, c. 3 del D.M. 581/1993 ("Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico") che dispone: "3. *Le telepromozioni devono essere riconoscibili come tali ed essere distinte dal resto del programma mediante la scritta "messaggio promozionale" per tutta la loro durata*";

VISTO l'art. 3, commi 1, 2 e 4 della Del. 538/01/CSP ("Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite") e ss.mm.ii., secondo il quale: "1. *La pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità e della televendita.* 2. *Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio*

pubblicitario o della televendita. ... 4. I messaggi pubblicitari, incluse le telepromozioni e le televendite, in qualsiasi forma trasmessi, non possono essere presentati dal conduttore del programma in corso nel contesto dello stesso.”;

VISTO l’art. 5 bis, commi 3 e 4, della Del. 538/01/CSP e ss.mm.ii., che recita: “3. L’offerta deve essere chiara, accurata e completa quanto ai suoi principali elementi quali il prezzo, le garanzie, i servizi post-vendita e le modalità della fornitura o della prestazione. L’offerta deve altresì rispettare gli obblighi informativi in materia di diritto di recesso di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, e successive modifiche. 4. L’emittente deve accertare, prima dalla messa in onda della televendita, che il titolare dell’attività di vendita sia in possesso dei requisiti prescritti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 per l’esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome, la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA.”;

VISTO l’art. 5 ter, commi 1, 2, 3, 4 e 6 della Del. 538/01/CSP e ss.mm.ii., che dispone: “1. ... nel corso delle trasmissioni di televendita relative a beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e altri giochi simili è vietato mostrare in sovrapposizione o comunque indurre ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica, o numerazioni telefoniche che, a loro volta, inducano all’utilizzazione di numerazioni per servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica. 2. Le trasmissioni di cui al comma 1 non devono: a) trarre in inganno il pubblico, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni, sul contenuto e gli effetti dei beni o servizi offerti; b) evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, in particolare delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili. 3. Le trasmissioni di cui al comma 1 non possono essere trasmesse nelle fasce orarie tra le ore 7:00 e le ore 23:00. 4. La pubblicità e le telepromozioni relative a beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e altri giochi simili sono soggette ai divieti di cui al comma 2. ... 6. La propaganda di servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e altri giochi simili di tipo interattivo audiotex e videotex quali "linea diretta" conversazione, "messengerie vocali", "chat line", "one to one" e "hot line" non può essere trasmessa nella fascia oraria tra le ore 7 e le ore 24.”;

VISTO l’articolo 43, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo dell’8 novembre 2021, n. 208, che recita: “... a) le comunicazioni commerciali audiovisive devono essere prontamente riconoscibili come tali e sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte”;

VISTO l’articolo 44, comma 1 del Decreto Legislativo dell’8 novembre 2021, n. 208, che stabilisce: “1. La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l’uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici acustici o spaziali. Il livello sonoro delle comunicazioni commerciali audiovisive non deve essere di potenza superiore a quella ordinaria dei programmi e deve essere contenuto entro i limiti fissati con delibera dell’Autorità”;

RICHIAMATO l'atto di accertamento e contestazione n. 2/2024 notificato via pec dal Corecom Abruzzo a XXX in data 24/01/2024 alla luce della presunta violazione delle disposizioni sopra indicate, nei giorni ed agli orari precisati;

PRESO ATTO che, entro i termini assegnati per il deposito delle memorie, la società XXX. non ha fatto pervenire memorie difensive, né ha mostrato diversamente interesse a partecipare al procedimento *de qua*;

RICHIAMATA integralmente, la relazione del Responsabile del procedimento di vigilanza n. 2/2024 e vista la proposta del 22/03/2024 formulata dal Dirigente del Servizio di Supporto alle Autorità Indipendenti, allegate al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale, di adozione di un provvedimento sanzionatorio nei confronti della società XXX. per l'avvenuta violazione delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 3, del D.M. 9 dicembre 1993, n. 581, nonché delle disposizioni di cui all' art. 3, commi 1, 2 e 4, all'art. 5 bis, commi 3 e 4 e all' art. 5 ter, commi 1, 2 , 3, 4 e 6 della Del. 538/01/CSP e ss.mm.ii., e di cui agli artt. 43, c. 1, lett. a) e 44, comma 1, del D.lgs. n. 208/2021, secondo il criterio del cumulo materiale;

RITENUTO di avallare la proposta predetta,

DELIBERA

- di proporre all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti finali in materia di vigilanza sulle emittenti radiotelevisive ai sensi dell'art. 10 del "*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*" nel testo coordinato in allegato A alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 581/15/CONS, alla luce delle ragioni espresse nella relazione del Responsabile del procedimento di vigilanza n. 2/2024 per la riscontrata violazione delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 3, del D.M. 9 dicembre 1993, n. 581, nonché delle disposizioni di cui all' art. 3, commi 1, 2 e 4, all'art. 5 bis, commi 3 e 4 ed all'art. 5 ter, commi 1, 2 , 3, 4 e 6 della Del. 538/01/CSP e ss.mm.ii., e di cui agli artt. 43, c. 1, lett. a) e 44, comma 1, del D.lgs. n. 208/2021 nei giorni in premessa evidenziati, l'avvio del procedimento volto all'adozione di un provvedimento sanzionatorio nei confronti della società XXX., avente sede legale in XXX, via XXX, fornitrice del servizio di media audiovisivo locale "XXX"- XXX, nella misura della sanzione prevista ai sensi 67, comma 2, lett. a) e comma 5, del D. Lgs. n. 208/21 (nuovo Testo Unico dei servizi di media audiovisivi, per l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lett. c) del medesimo art. 67, da determinarsi secondo il criterio del cumulo materiale;
- di trasmettere all'AGCOM il presente provvedimento, unitamente a tutta la documentazione riferita al sotteso procedimento di vigilanza, per i consequenziali atti di competenza.

f.to Il Presidente
Avv. Giuseppe La Rana